

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| | I Comunicazioni | |
| | Consiglio | |
| 97/C 236/01 | Risoluzione del Consiglio europeo relativa al patto di stabilità (Amsterdam, il 17 giugno 1997) | 1 |
| 97/C 236/02 | Risoluzione del Consiglio europeo su crescita e occupazione (Amsterdam, il 16 giugno 1997) | 3 |
| 97/C 236/03 | Risoluzione del Consiglio europeo sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'unione economica e monetaria (Amsterdam, il 16 giugno 1997) | 5 |
| 97/C 236/04 | Risoluzione del Consiglio relativa al quadro giuridico per l'introduzione dell'euro del 7 luglio 1997 | 7 |

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

relativa al patto di stabilità

Amsterdam, il 17 giugno 1997

(97/C 236/01)

- I. Riunito a Madrid nel dicembre 1995, il Consiglio europeo ha riconosciuto l'importanza cruciale di garantire la disciplina di bilancio nella terza fase dell'unione economica e monetaria (UEM). Sei mesi dopo, a Firenze, il Consiglio europeo ha ribadito quest'opinione e a Dublino nel dicembre 1996 ha raggiunto un accordo sugli elementi principali del patto di stabilità e crescita. Nella terza fase dell'UEM gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi: questo è un espresso obbligo del trattato⁽¹⁾. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di preservare l'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi ed ad una crescita vigorosa e sostenibile che promuova la creazione di posti di lavoro. È altresì necessario garantire che le politiche di bilancio nazionali sostengano politiche monetarie orientate alla stabilità. Il perseguimento dell'obiettivo concernente l'equilibrio del bilancio, con un saldo prossimo al pareggio o positivo, consentirà agli Stati membri di far fronte alle normali fluttuazioni cicliche, mantenendo il disavanzo pubblico entro il valore di riferimento del 3 % del PIL.
- II. Riunito a Dublino nel dicembre 1996 il Consiglio europeo ha chiesto di predisporre un patto di stabilità e crescita la cui disciplina sia coerente con i principi e le procedure del trattato. Il patto di
- stabilità e crescita non muta in alcun modo i requisiti per la partecipazione alla terza fase dell'UEM, sia per paesi che aderiranno dall'inizio sia per i paesi che aderiranno ad una data successiva. Gli Stati membri restano responsabili delle politiche di bilancio nazionali, fatte salve le disposizioni del trattato; essi adottano le misure necessarie per assolvere le loro responsabilità in conformità di tali disposizioni.
- III. Il patto di stabilità e crescita, che ha carattere preventivo e dissuasivo, consiste nella presente risoluzione e in due regolamenti del Consiglio, uno sul rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche e l'altro sull'accelerazione e il chiarimento delle modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi.
- IV. Il Consiglio europeo invita solennemente le parti, e cioè gli Stati membri, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, ad attuare il trattato e il patto di stabilità e crescita in modo rigoroso e tempestivo. La presente risoluzione costituisce per le parti che attueranno il patto di stabilità e crescita un orientamento politico rigoroso. A tal fine, il Consiglio europeo ha convenuto i seguenti indirizzi:

GLI STATI MEMBRI

1. si impegnano a rispettare l'obiettivo, indicato nei loro programmi di stabilità o di convergenza, di un saldo di bilancio a medio termine prossimo al pareggio o positivo ed ad adottare le misure correttive del bilancio che ritengono necessarie per conseguire gli obiettivi dei programmi di

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 5 del protocollo 11 quest'obbligo non si applica al Regno Unito a meno che esso passi alla terza fase; l'obbligo di cui all'articolo 109 E, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea di cercare di evitare disavanzi pubblici eccessivi continua ad applicarsi anche al Regno Unito.

stabilità o convergenza, ogniqualvolta dispongano di informazioni che indichino un divario significativo, effettivo o presunto rispetto a detti obiettivi;

2. sono invitati a rendere pubbliche, di propria iniziativa, le raccomandazioni che il Consiglio rivolge loro ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 4;
3. si impegnano ad adottare le misure correttive del bilancio che ritengono necessarie per conseguire gli obiettivi dei loro programmi di stabilità o convergenza, allorché ricevano un segnale di allarme preventivo sotto forma di raccomandazioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 4;
4. avviano tempestivamente le azioni correttive del bilancio che ritengono necessarie, non appena ricevano informazioni indicanti il rischio di un disavanzo eccessivo;
5. correggono i disavanzi eccessivi non appena si manifestino; tale correzione deve essere completata non oltre l'anno successivo alla constatazione del disavanzo eccessivo, salvo quando sussistano particolari circostanze;
6. sono invitati a rendere pubbliche, di propria iniziativa, le raccomandazioni che sono loro rivolte ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 7;
7. si impegnano ad invocare la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi solo nel caso di una recessione grave; nel valutare tale gravità gli Stati membri, in linea di principio, adottano come punto di riferimento una diminuzione annua del PIL in termini reali di almeno lo 0,75 %.

LA COMMISSIONE

1. esercita il suo diritto di iniziativa ai sensi del trattato in modo da facilitare il funzionamento rigoroso, tempestivo ed efficace del patto di stabilità e crescita;
2. presenta tempestivamente le relazioni, i pareri e le raccomandazioni necessarie per consentire l'adozione di decisioni del Consiglio ai sensi degli articoli 103 e 104 C, facilitando così l'efficiente funzionamento della procedura di allarme preventivo nonché il rapido avvio e l'applicazione rigorosa della procedura per i disavanzi eccessivi;
3. s'impegna a predisporre una relazione ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 3 ogniqualvolta sussista il rischio di un disavanzo eccessivo od

ogniqualvolta il disavanzo pubblico programmato o effettivo superi il valore di riferimento del 3 % del PIL, determinando pertanto l'avvio della procedura di cui all'articolo 104 C, paragrafo 3;

4. s'impegna, qualora ritenga che un disavanzo superiore al 3 % del PIL non sia eccessivo e tale parere diverga da quello del Comitato economico e finanziario, a presentare per iscritto al Consiglio le motivazioni della sua posizione;
5. s'impegna, a seguito di una richiesta formulata dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 109 D, a predisporre in linea di principio una raccomandazione in base a cui il Consiglio decide se esiste un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 6.

IL CONSIGLIO

1. s'impegna ad attuare con rigore e tempestività tutti gli elementi del patto di stabilità e crescita di sua competenza; adotta le necessarie decisioni ai sensi degli articoli 103 e 104 C con la massima rapidità possibile;
2. è fermamente invitato a considerare come limiti massimi le scadenze previste per l'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi; in particolare, raccomanda, ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 7, la correzione tempestiva dei disavanzi eccessivi non appena si manifestino, comunque entro l'anno successivo alla constatazione, salvo sussistano circostanze particolari;
3. è invitato ad irrogare sempre sanzioni allo Stato membro partecipante che non adotti le misure necessarie per porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo come raccomandato dal Consiglio;
4. è fermamente invitato ad esigere la costituzione di un deposito infruttifero, ogniqualvolta il Consiglio decida di irrogare sanzioni ad uno Stato membro partecipante conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 11;
5. è fermamente invitato a convertire sempre un deposito in ammenda dopo un periodo di due anni dalla decisione di irrogare sanzioni conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 11, a meno che, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto;
6. è invitato ad esporre sempre per iscritto le ragioni che giustificano la decisione di non dare seguito — in qualsiasi fase della procedura per i disavanzi eccessivi o di quella per la sorveglianza delle situazioni di bilancio — a una raccomandazione della Commissione e, in tal caso, a rendere pubblico il voto espresso da ciascuno Stato membro.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

su crescita e occupazione

Amsterdam, il 16 giugno 1997

(97/C 236/02)

IL CONSIGLIO EUROPEO

RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio europeo di Essen, l'iniziativa della Commissione «Azione per l'occupazione: un patto di fiducia» e la dichiarazione di Dublino sull'occupazione,

HA ADOTTATO I SEGUENTI ORIENTAMENTI:

INTRODUZIONE

1. È indispensabile dare un nuovo impulso al fine di mantenere l'occupazione saldamente al primo posto tra le priorità del programma politico dell'Unione europea. L'Unione economica e monetaria e il patto di stabilità e crescita potenzieranno il mercato interno e favoriranno un contesto macroeconomico non inflazionistico caratterizzato da bassi tassi d'interesse, consolidando così le condizioni propizie alla crescita economica e le opportunità di occupazione. Noi dovremo inoltre rafforzare i legami fra un'unione economica e monetaria riuscita e sostenibile, un mercato interno correttamente funzionante e l'occupazione. A tal fine dovrebbe essere obiettivo prioritario sviluppare una forza lavoro competente, qualificata e flessibile e far sì che i mercati del lavoro competente, qualificata e flessibile e far sì che i mercati del lavoro siano in grado di adattarsi ai mutamenti economici. Le riforme strutturali dovranno avere una portata globale, differenziandosi in questo da misure di carattere limitato o occasionale, in modo da affrontare coerentemente la complessa questione degli incentivi per la creazione e l'assunzione di posti di lavoro.

Le politiche economiche e sociali si rafforzano a vicenda. I regimi di protezione sociale dovrebbero essere razionalizzati, onde rafforzarne il funzionamento per contribuire alla competitività, all'occupazione e alla crescita, creando così una base durevole per la coesione sociale.

Questa impostazione, affiancata da politiche che poggiano sulla stabilità, fornisce la base per un'economia fondata sui principi di inclusione, solidarietà, giustizia e un contesto sostenibile di cui possano beneficiare tutti i cittadini. L'efficienza economica e l'inclusione sociale sono aspetti complementari di quella società europea più coesa a cui tutti noi aspiriamo.

Tenendo conto di questa dichiarazione di principio, il Consiglio europeo invita tutti gli attori sociali ed

economici, comprese le autorità nazionali, regionali e locali e le parti sociali, ad assumersi appieno le proprie responsabilità nell'ambito del rispettivo campo di attività.

SVILUPPO DEL PILASTRO ECONOMICO

2. Il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 102 A e 103, prevede uno stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, di cui all'articolo 3 A del trattato. Se è vero che la principale responsabilità nella lotta contro la disoccupazione compete agli Stati membri, dovremmo riconoscere l'esigenza di rendere più efficace e allargare tale coordinamento, concentrandosi in particolare sulle politiche per l'occupazione. A tal fine sono necessarie varie iniziative.
3. Gli indirizzi di massima per le politiche economiche saranno potenziati e trasformati in uno strumento efficace al fine di garantire una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri. Nel quadro di politiche macroeconomiche equilibrate e sostenibili e sulla base di una valutazione della situazione economica nell'Unione europea e in ciascuno Stato membro, si rivolgerà maggiore attenzione al miglioramento della competitività europea quale presupposto della crescita e dell'occupazione, perseguendo, tra l'altro, l'obiettivo di far sì che un maggior numero di posti di lavoro sia alla portata dei cittadini europei. Al riguardo, un'attenzione particolare andrà rivolta all'efficienza dei mercati del lavoro e dei prodotti, all'innovazione tecnologica, alle capacità delle piccole e medie imprese di creare posti di lavoro. Occorrerà prestare la massima attenzione ai sistemi di istruzione e formazione, compresa la formazione permanente, agli incentivi al lavoro nell'ambito dei regimi fiscali e previdenziali e alla riduzione dei costi salariali indiretti al fine di incrementare le possibilità di occupazione.
4. I sistemi fiscali e di protezione sociale dovrebbero diventare più favorevoli all'occupazione migliorando in tal modo il funzionamento dei mercati del lavoro. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza che gli Stati membri creino un ambiente fiscale che stimoli l'impresa e la creazione di posti di lavoro. Queste e altre politiche per l'occupazione diverranno parte essenziale degli indirizzi di massima, tenendo conto

delle politiche nazionali in materia di occupazione e delle buone prassi risultanti da tali politiche.

5. Si invita pertanto il Consiglio a tener conto dei programmi pluriennali per l'occupazione, come previsti dalla procedura di Essen, nel formulare gli indirizzi di massima, affinché questi risultino maggiormente incentrati sull'occupazione. Il Consiglio può rivolgere agli Stati membri le necessarie raccomandazioni, in conformità dell'articolo 103, paragrafo 4 del trattato.
6. Questo miglior coordinamento delle politiche economiche integrerà la procedura prevista nel nuovo titolo del trattato sull'occupazione che contempla la creazione di un Comitato per l'occupazione che dovrà collaborare strettamente con il Comitato di politica economica. Il Consiglio dovrebbe cercare di rendere tali disposizioni immediatamente efficaci. Nel contesto di entrambe le procedure il Consiglio europeo svolgerà il suo ruolo di integrazione e di guida, in conformità del trattato.
7. L'Unione europea dovrebbe integrare le misure nazionali procedendo a un esame sistematico di tutte le pertinenti politiche comunitarie in vigore, compresi le reti transeuropee e i programmi di ricerca e sviluppo, per garantire che esse siano orientate alla creazione di posti di lavoro e alla crescita economica, rispettando al tempo stesso le prospettive finanziarie e l'accordo interistituzionale.
8. Il Consiglio europeo ha deciso che si intraprenda un'azione concreta per avanzare il più possibile nella realizzazione del mercato interno rendendo le normative più efficaci, affrontando le principali distorsioni del mercato tuttora esistenti, evitando una concorrenza fiscale pernicioso, eliminando gli ostacoli settoriali all'integrazione del mercato e creando un mercato interno a vantaggio di tutti i cittadini.
9. Considerando che, come previsto all'articolo 198 E del trattato, il compito della Banca europea per gli investimenti è contribuire, ricorrendo al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e costante del mercato comune nell'interesse della Comunità, riconosciamo l'importante ruolo che compete alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti nella creazione di posti di lavoro attraverso opportunità di investimento in Europa. Esortiamo la BEI a intensificare le sue attività al riguardo, promuovendo progetti di investimento coerenti con i principi e le prassi di una sana gestione bancaria, e in particolare a:
 - esaminare la creazione di un meccanismo per il finanziamento di progetti ad elevato contenuto tecnologico di piccole e medie imprese, in cooperazione con il Fondo europeo per gli investi-

menti, ricorrendo eventualmente a capitali di rischio con il coinvolgimento del settore bancario privato;

- esaminare le proprie possibilità di intervento nei settori dell'istruzione, della sanità, dell'ambiente urbano e della protezione dell'ambiente;
 - intensificare i propri interventi nel settore delle grandi reti di infrastruttura, esaminando la possibilità di concedere prestiti a lunghissimo termine, innanzitutto per i grandi progetti prioritari adottati ad Essen.
10. La Commissione è invitata a presentare le opportune proposte affinché, allo scadere del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio nel 2002, i proventi delle riserve in essere siano utilizzati per un fondo di ricerca in settori connessi con l'industria del carbone e dell'acciaio.
 11. Questa strategia globale ci permetterà di ottimizzare gli sforzi per la promozione dell'occupazione e dell'inserimento sociale e per la lotta contro la disoccupazione. Nel fare ciò la promozione dell'occupazione, la tutela e la sicurezza dei lavoratori si combineranno con la necessità di un miglioramento del funzionamento dei mercati del lavoro. Anche ciò contribuirà al buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

IMPEGNO RIBADITO

12. Il Consiglio europeo invita tutte le parti, ossia gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, ad attuare le presenti disposizioni con vigore ed impegno.

Le possibilità offerte alle parti sociali dal capitolo sociale, integrato nel nuovo trattato, dovrebbero servire ad appoggiare l'azione del Consiglio in materia di occupazione. Il Consiglio europeo raccomanda il dialogo sociale e la piena applicazione della legislazione comunitaria vigente in materia di consultazione delle parti sociali, anche, se del caso, nell'ambito dei processi di ristrutturazione, tenendo conto altresì delle prassi nazionali.

13. L'insieme di queste politiche permette agli Stati membri di basarsi sulle risorse della costruzione europea per coordinare efficacemente le loro politiche economiche, nell'ambito del Consiglio, in modo da creare un maggior numero di posti di lavoro e aprire la via a una terza fase, positiva e sostenibile, dell'unione economica e monetaria, in conformità del trattato. Il Consiglio europeo invita le parti sociali ad assumersi appieno le proprie responsabilità nell'ambito del rispettivo campo di attività.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'unione economica e monetaria

Amsterdam, il 16 giugno 1997

(97/C 236/03)

Sulla base degli accordi raggiunti nelle riunioni di Firenze e Dublino il Consiglio ha convenuto che:

UN MECCANISMO DI CAMBIO SARÀ ISTITUITO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1999 CON L'INIZIO DELLA TERZA FASE DELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA.

Con l'inizio della terza fase dell'unione economica e monetaria il sistema monetario europeo sarà sostituito dal meccanismo di cambio definito nella presente risoluzione. Le procedure operative saranno fissate in un accordo tra la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali degli Stati membri non aderenti all'area dell'euro.

Il meccanismo di cambio vincolerà all'euro le monete degli Stati membri non aderenti all'area dell'euro. L'euro sarà il centro del nuovo meccanismo. Il meccanismo funzionerà nel prescritto quadro di politiche orientate alla stabilità, ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea, che costituiscono il nucleo dell'unione economica e monetaria.

1. PRINCIPI E OBIETTIVI

1.1. La convergenza duratura dei fattori economici fondamentali è condizione necessaria per la stabilità dei tassi di cambio. A tal fine, nella terza fase dell'unione economica e monetaria tutti gli Stati membri devono perseguire politiche monetarie responsabili e coerenti volte alla stabilità dei prezzi. Per la stabilità sostenibile dei tassi di cambio sono almeno altrettanto essenziali politiche strutturali e politiche fiscali sane in tutti gli Stati membri.

1.2. Un contesto economico stabile è necessario per il corretto funzionamento del mercato unico e per maggiori investimenti, crescita ed occupazione, ed è quindi a vantaggio di tutti gli Stati membri. Il mercato unico non deve essere compromesso da disallineamenti dei tassi di cambio reali né da eccessive fluttuazioni dei tassi di cambio nominali tra l'euro e le altre monete dell'EU, che perturberebbero i flussi commerciali tra gli Stati membri. Inoltre, conformemente all'articolo 109 M del trattato, ogni Stato membro ha l'obbligo di considerare la propria politica di cambio come un problema di interesse comune. La sorveglianza delle politiche macroeconomiche degli Stati membri in

sede di Consiglio prevista all'articolo 103 del trattato, sarà organizzata, tra l'altro, al fine di evitare tali disallineamenti e fluttuazioni.

- 1.3. Il meccanismo di cambio contribuirà a garantire che gli Stati membri, non aderenti all'area dell'euro, che partecipano al meccanismo, orientino le loro politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per adottare l'euro. Esso fornirà a detti Stati membri un riferimento per la conduzione equilibrata delle politiche economiche in generale e della politica monetaria in particolare. Nello stesso tempo il meccanismo aiuterà altresì a proteggere tali Stati membri e gli Stati membri aderenti all'euro da pressioni ingiustificate sui mercati valutari. In tali casi esso può aiutare gli Stati membri non aderenti all'area dell'euro che vi partecipano, nel caso le loro monete, siano sottoposte a pressioni, a combinare l'attuazione di misure appropriate, incluse quelle relative al tasso d'interesse, con un intervento coordinato.
- 1.4. Esso aiuterà inoltre a garantire che gli Stati membri che cercheranno di adottare l'euro dopo il 1° gennaio 1999 ricevano lo stesso trattamento di quelli che adottano l'euro dall'inizio con riferimento al rispetto dei criteri di convergenza.
- 1.5. Il meccanismo di cambio funzionerà senza pregiudicare l'obiettivo primario della Banca centrale europea (BCE) e delle Banche centrali nazionali che consiste nel mantenere la stabilità dei prezzi. Si dovrebbe assicurare che qualsiasi aggiustamento delle parità centrali sia condotto in modo tempestivo, al fine di evitare disallineamenti significativi.
- 1.6. La partecipazione al meccanismo di cambio sarà volontaria per gli Stati membri non aderenti all'area dell'euro. Tuttavia si può prevedere che gli Stati membri con deroga aderiranno al meccanismo. Uno Stato membro che non partecipasse sin dall'inizio al meccanismo di cambio potrà farlo successivamente.
- 1.7. Il nuovo meccanismo di cambio sarà basato su parità centrali rispetto all'euro. La banda standard di oscillazione sarà relativamente ampia. Attraverso l'attuazione di politiche economiche e monetarie

orientate alla stabilità, le parità centrali continueranno ad essere il punto di riferimento per gli Stati membri non aderenti all'area dell'euro che partecipano al meccanismo.

- 1.8. È inoltre permessa una sufficiente flessibilità, in particolare per tenere conto dei diversi gradi, ritmi e strategie della convergenza economica degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che aderiscono al meccanismo. La cooperazione nel settore della politica dei tassi di cambio può essere ulteriormente rafforzata, per esempio consentendo legami più stretti nei tassi di cambio tra l'euro e le altre valute del meccanismo di cambio, laddove e nella misura in cui tali legami fossero opportuni alla luce dei progressi verso la convergenza. L'esistenza di siffatti legami più stretti, in particolare qualora implicassero bande di oscillazione più strette, lascerebbe impregiudicata l'interpretazione del criterio dei tassi di cambio di cui all'articolo 109 J del trattato.

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 2.1. Per la valuta di ogni Stato membro non appartenente all'area dell'euro che aderisce al meccanismo di cambio sarà definita una parità centrale rispetto all'euro. Ci sarà una banda di oscillazione standard di $\pm 15\%$ rispetto alle parità centrali. L'intervento ai margini sarà in linea di massima automatico e illimitato. Con disponibilità di finanziamento a brevissimo termine. Tuttavia, la BCE e le Banche centrali degli altri partecipanti potrebbero sospendere l'intervento se quest'ultimo fosse in conflitto con il loro obiettivo primario. Nel decidere, esse terrebbero debitamente conto di tutti i fattori pertinenti e, in particolare, della necessità di salvaguardare la stabilità dei prezzi e un credibile funzionamento del meccanismo di cambio.
- 2.2. Come specificato nell'accordo che stabilisce le procedure operative del meccanismo di cambio, che dovrà essere concluso tra la BCE e le Banche centrali nazionali, l'utilizzazione flessibile dei tassi di interesse rappresenterà un'importante caratteristica del meccanismo e vi sarà la possibilità di effettuare interventi intramarginali coordinati.
- 2.3. Le decisioni relative alle parità centrali e alla banda standard di oscillazione sono prese di comune

accordo dai ministri degli Stati membri appartenenti all'area dell'euro, dalla BCE e dai ministri e governatori delle Banche centrali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che partecipano al nuovo meccanismo, secondo una procedura comune alla quale è associata la Commissione europea, e previa consultazione del comitato economico e finanziario. I ministri e i governatori delle Banche centrali degli Stati membri che non partecipano al meccanismo di cambio prenderanno parte alla procedura senza diritto di voto. Tutte le parti dell'accordo, inclusa la BCE, avranno il diritto di avviare una procedura riservata volta a riesaminare le parità centrali.

- 2.4. A richiesta dello Stato membro interessato non appartenente all'area dell'euro possono essere fissate, caso per caso, bande di oscillazione formalmente convenute più strette di quella standard e sostenute in linea di principio da interventi e finanziamenti automatici. La decisione di restringere la banda è adottata dai ministri degli Stati membri appartenenti all'area dell'euro, dalla BCE e dal ministro e dal governatore della Banca centrale dello Stato membro interessato non appartenente all'area dell'euro, secondo una procedura comune alla quale prende parte la Commissione europea e previa consultazione del comitato economico e finanziario. I ministri e i governatori delle Banche centrali degli altri Stati membri prenderanno parte alla procedura senza diritto di voto.
- 2.5. Le bande standard e le bande più strette lasciano impregiudicata l'interpretazione dell'articolo 109 J, paragrafo 1, terzo trattino del trattato.
- 2.6. Le modalità attuative del meccanismo di finanziamento a brevissimo termine saranno definite nell'accordo tra la BCE e le Banche centrali nazionali e si baseranno in larga misura sulle presenti disposizioni. L'Istituto monetario europeo (IME) ha proceduto alla stesura di detto accordo, che comprende le procedure operative richieste dalla presente risoluzione. L'IME lo sottoporrà alla BCE e alle Banche centrali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro alla data di insediamento della BCE.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO
relativa al quadro giuridico per l'introduzione dell'euro
del 7 luglio 1997

(97/C 236/04)

IL CONSIGLIO

considerando che il 17 giugno 1997 ha adottato il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU n. L 162 del 19. 6. 1997) sulla base dell'articolo 235 del trattato, nell'interesse della certezza del diritto, per disciplinare gli aspetti urgenti relativi al quadro giuridico per l'introduzione dell'euro;

considerando che il 7 luglio 1997 il Consiglio ha approvato un progetto di regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro, figurante nell'allegato, che disciplinerà gli altri aspetti necessari per l'introduzione dell'euro; che detto regolamento sarà adottato sulla base dell'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato, non appena sarà adottata la decisione al più presto nel 1998 relativa agli Stati membri che adotteranno l'euro, e diventerà quindi giuridicamente vincolante;

considerando che i testi summenzionati stabiliscono congiuntamente il quadro giuridico per l'introduzione dell'euro; che il Consiglio europeo di Amsterdam ha deciso il 17 giugno 1997 di pubblicare tale quadro giuridico completo ai fini della trasparenza,

— CONVIENE DI PUBBLICARE, PER INFORMAZIONE, LA PRESENTE RISOLUZIONE E IL RELATIVO ALLEGATO NELLA *GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE*.

ALLEGATO

Progetto di

REGOLAMENTO (CE) N. 0000/97 DEL CONSIGLIO

del ...

relativo all'introduzione dell'euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

(1) considerando che il presente regolamento definisce le norme applicabili in materia monetaria negli Stati membri che hanno adottato l'euro; che il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ⁽⁴⁾, ha già fissato le norme concernenti la continuità dei contratti, la sostituzione dei riferimenti all'ecu negli strumenti giuridici mediante riferimenti all'euro ed infine l'arrotondamento degli importi; che l'introduzione dell'euro riguarda le operazioni quotidiane di tutta la popolazione degli Stati membri partecipanti; che, per assicurare un passaggio equilibrato, specialmente per i consumatori, occorre prendere in esame disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1103/97;

(2) considerando che, nella riunione del Consiglio europeo a Madrid del 15 e 16 dicembre 1995, è stato deciso che l'espressione «ecu» utilizzata dal trattato per indicare l'unità monetaria europea è un'espressione generica; che i governi dei quindici Stati membri hanno convenuto che questa decisione costituisce l'interpretazione concordata e definitiva delle disposizioni pertinenti del trattato; che la denominazione della moneta europea sarà «euro», che l'euro in quanto moneta degli Stati membri partecipanti sarà diviso in cento unità divisionali denominate «cent», che la scelta del

nome «cent» non esclude l'utilizzo delle varianti linguistiche di tale termine in uso comune negli Stati membri; che il Consiglio europeo ha inoltre convenuto che la denominazione della moneta unica deve essere la stessa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, tenuto conto dell'esistenza di alfabeti diversi;

(3) considerando che, a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase del trattato, oltre all'adozione dei tassi di conversione il Consiglio prende anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'euro;

(4) considerando che ogniqualvolta un Stato membro divenga, conformemente all'articolo 109 K, paragrafo 2 del trattato, uno Stato membro partecipante, il Consiglio, in forza dell'articolo 109 L, paragrafo 5 del trattato, prende le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'euro come moneta unica nello Stato membro interessato;

(5) considerando che, in conformità dell'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato, alla data di inizio della terza fase il Consiglio adotta i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri partecipanti sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'euro viene a sostituirsi a queste valute;

(6) considerando che le disposizioni normative sono da interpretare tenendo conto dell'assenza di rischi di cambio tra l'unità euro e le unità monetarie nazionali o tra le varie unità monetarie nazionali;

(7) considerando che il termine «contratto» utilizzato nella definizione degli strumenti giuridici comprende tutti i tipi di contratto, indipendentemente dalle modalità della loro stipulazione;

(8) considerando che, al fine di preparare un'agevole transizione verso l'euro, occorre prevedere un periodo transitorio tra la sostituzione dell'euro alle monete degli Stati membri partecipanti e l'introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro; che durante tale periodo le unità monetarie nazionali saranno definite come suddivisioni

⁽¹⁾ GU n. C 369 del 7. 12. 1996, pag. 10.

⁽²⁾ Parere formulato il ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere formulato il ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

- dell'euro; che risulta pertanto stabilita un'equivalenza giuridica tra l'unità euro e le unità monetarie nazionali;
- (9) considerando che, conformemente all'articolo 109 G del trattato e al regolamento (CE) n. 1103/97 l'euro sostituirà l'ecu dal 1° gennaio 1999 come unità di conto delle istituzioni delle Comunità europee; che l'euro dovrebbe essere inoltre l'unità di conto della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali degli Stati membri partecipanti; che, secondo le conclusioni di Madrid, le operazioni di politica monetaria saranno effettuate in euro dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC); che ciò non impedisce alle banche centrali nazionali di tenere conti nelle rispettive unità monetarie nazionali durante il periodo transitorio, in particolare per il loro personale e per le pubbliche amministrazioni;
- (10) considerando che, durante il periodo transitorio, ciascuno Stato membro partecipante può consentire l'impiego generalizzato dell'unità euro nel suo territorio;
- (11) considerando che, durante il periodo transitorio suddetto, i contratti, le normative nazionali e gli altri strumenti giuridici possono essere validamente espressi in unità euro o nelle unità monetarie nazionali; che, durante lo stesso periodo nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe pregiudicare la validità di qualsiasi riferimento a unità monetarie nazionali in uno strumento giuridico;
- (12) considerando che, salvo patto contrario, nell'esecuzione di tutti gli atti sanciti da uno strumento giuridico gli operatori economici devono rispettare la denominazione ivi prevista;
- (13) considerando che l'unità euro e l'unità monetaria nazionale sono unità della stessa moneta; che dovrebbe essere garantita la possibilità, all'interno degli Stati membri partecipanti, di effettuare i pagamenti tramite accredito di un conto nell'unità euro ovvero nelle rispettive unità monetarie nazionali; che le disposizioni relative ai pagamenti tramite accredito di un conto dovrebbero applicarsi anche ai pagamenti transfrontalieri denominati nell'unità euro o nell'unità monetaria nazionale del conto del creditore; che è necessario garantire il buon funzionamento dei sistemi di pagamento con disposizioni sull'accredito di conti tramite strumenti di pagamento accreditati mediante detti sistemi; che le disposizioni relative ai pagamenti tramite accredito di un conto non dovrebbero comportare per gli intermediari finanziari l'obbligo di rendere disponibili altre possibilità di pagamento ovvero prodotti denominati in qualsiasi particolare
- unità dell'euro; che le disposizioni relative ai pagamenti tramite accredito di un conto non impediscono agli intermediari finanziari di coordinare, durante il periodo transitorio, l'introduzione di possibilità di pagamento denominate in unità euro basate su un'infrastruttura tecnica comune;
- (14) considerando che, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Madrid, a decorrere dal 1° gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile sarà emesso dagli Stati membri partecipanti in unità euro; che è opportuno consentire agli emittenti del debito di ridenominare il debito in essere in unità euro; che le disposizioni in materia di ridenominazione dovrebbero essere tali da poter essere applicate anche nelle giurisdizioni di paesi terzi; che gli emittenti dovrebbero essere in grado di ridenominare il debito in essere ove esso sia denominato nell'unità monetaria nazionale di uno Stato membro che ha ridenominato, in tutto o in parte, il debito in essere della sua pubblica amministrazione; che tali disposizioni non riguardano l'introduzione di misure supplementari intese a modificare i termini del debito in essere per alterarne, fra l'altro, l'importo nominale, essendo queste materie soggette alle pertinenti norme del diritto nazionale; che è opportuno consentire agli Stati membri di prendere provvedimenti appropriati per modificare l'unità di calcolo utilizzata per le procedure operative dei mercati organizzati;
- (15) considerando che potrebbero inoltre essere necessarie ulteriori iniziative a livello comunitario per chiarire l'effetto dell'introduzione dell'euro sull'applicazione delle disposizioni comunitarie vigenti, con particolare riguardo al netting, alla compensazione e all'utilizzo di tecniche aventi effetti simili;
- (16) considerando che l'obbligo d'impiego dell'unità euro può essere imposto soltanto in base alla normativa comunitaria; che per le operazioni con il settore pubblico gli Stati membri partecipanti possono consentire l'utilizzazione dell'unità euro; che, conformemente allo scenario di riferimento deciso dal Consiglio europeo di Madrid, la normativa comunitaria che stabilisce il calendario per la generalizzazione dell'impiego dell'unità euro potrebbe lasciare un margine di manovra ai singoli Stati membri;
- (17) considerando che a norma dell'articolo 105 A del trattato il Consiglio può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche;
- (18) considerando che occorre tutelare adeguatamente le banconote e le monete metalliche contro la contraffazione;

- (19) considerando che le banconote e le monete metalliche denominate nelle unità monetarie nazionali cessano di avere corso legale al più tardi sei mesi dopo la fine del periodo transitorio; che le eventuali limitazioni di pagamento in banconote e monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d'interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari;
- (20) considerando che, dopo la fine del periodo transitorio, i riferimenti presenti negli strumenti giuridici in vigore alla fine di tale periodo devono intendersi come riferimenti all'unità euro sulla base dei rispettivi tassi di conversione; che pertanto non è necessaria, per ottenere tale risultato, una ridenominazione materiale degli strumenti giuridici in vigore; che le regole di arrotondamento stabilite dal regolamento (CE) n. 1103/97 si applicano anche alle conversioni effettuate alla fine del periodo transitorio o posteriormente ad esso; che comunque per motivi di chiarezza può essere opportuno procedere alla ridenominazione materiale il più presto possibile;
- (21) considerando che il protocollo n. 11 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord stabilisce al punto 2 che, inter alia, il punto 5 del protocollo stesso produce effetto se il Regno Unito notifica al Consiglio che non intende passare alla terza fase; che il punto 5 stabilisce, inter alia, che l'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato non si applica al Regno Unito;
- (22) considerando che, nel riferirsi al punto 1 del protocollo n. 12 su talune disposizioni relative alla Danimarca, questa ha comunicato, nel quadro della decisione di Edimburgo del 12 dicembre 1992, che non parteciperà alla terza fase; che pertanto, in conformità del punto 2 del suddetto protocollo, si applicano alla Danimarca tutti gli articoli e le disposizioni del trattato e dello Statuto del SEBC che fanno riferimento ad una deroga;
- (23) considerando che, a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato, la moneta unica sarà introdotta esclusivamente negli Stati senza deroga;
- (24) considerando che il presente regolamento si applica pertanto a norma dell'articolo 189 del trattato, fatti salvi i protocolli n. 11 e n. 12 e l'articolo 109 K, paragrafo 1,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- «Stati membri partecipanti»: [Paesi A, B, . . .];
- «strumenti giuridici»: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica;
- «tasso di conversione»: il tasso di conversione irrevocabilmente fissato, adottato dal Consiglio per la moneta di ciascuno Stato membro partecipante a norma dell'articolo 109 L, paragrafo 4, prima frase del trattato;
- «unità euro»: l'unità monetaria di cui all'articolo 2, seconda frase;
- «unità monetarie nazionali»: le unità delle monete degli Stati membri partecipanti, così come definite il giorno precedente l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria;
- «periodo transitorio»: il periodo di tempo che inizia tra il 1° gennaio 1999 e termina il 31 dicembre 2001;
- «ridenominare»: modificare l'unità nella quale è espresso l'importo di un debito in essere da un'unità monetaria nazionale all'unità euro, come definito all'articolo 2; l'atto della ridenominazione lascia tuttavia inalterato ogni altro termine del debito, essendo questa una materia soggetta alle pertinenti norme del diritto nazionale.

PARTE II

SOSTITUZIONE DELL'EURO ALLE MONETE DEGLI STATI MEMBRI PARTECIPANTI

Articolo 2

A decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti è l'euro. L'unità monetaria è un euro. Un euro è diviso in cento cent.

Articolo 3

L'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante.

Articolo 4

L'euro è l'unità di conto della Banca centrale europea (BCE) e delle Banche centrali degli Stati membri partecipanti.

PARTE III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 5

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 si applicano durante il periodo transitorio.

Articolo 6

1. L'euro è altresì diviso nelle unità monetarie nazionali in base ai tassi di conversione. Ogni divisione delle monete nazionali in unità divisionali viene mantenuta. Subordinatamente alle disposizioni del presente regolamento, continua ad applicarsi la normativa degli Stati membri in materia monetaria.

2. Ove uno strumento giuridico faccia riferimento a un'unità monetaria nazionale, tale riferimento ha il medesimo valore di un riferimento all'unità euro in base ai tassi di conversione.

Articolo 7

La sostituzione dell'euro alla moneta di ciascuno Stato membro partecipante non ha di per sé l'effetto di alterare la denominazione degli strumenti giuridici in vigore alla data di tale sostituzione.

Articolo 8

1. Gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano l'impiego di un'unità monetaria nazionale o che siano in essa denominati sono compiuti in tale unità monetaria nazionale. Gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano l'impiego dell'unità euro o che siano in essa denominati vengono compiuti in unità euro.

2. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano salvo accordo diverso tra le parti.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualsiasi importo denominato in unità euro o nell'unità monetaria nazionale di un dato Stato membro partecipante e pagabile in detto Stato membro mediante accredito sul conto del creditore può essere versato dal debitore indifferentemente in unità euro o nell'unità monetaria nazionale in questione. Detto importo deve essere accreditato sul conto del creditore nell'unità monetaria in cui è denominato il conto medesimo; ogni conversione necessaria a tal fine viene effettuata ai tassi di conversione.

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, ciascuno Stato membro partecipante può adottare i provvedimenti necessari al fine di:

- ridenominare in unità euro il debito in essere emesso dalla sua pubblica amministrazione, come definito nel sistema europeo di conti integrati, denominati in unità monetaria nazionale ed emesso a norma del diritto nazionale. Qualora uno Stato membro adotti una siffatta misura, gli emittenti possono ridenominare in unità euro il debito denominato nell'unità monetaria nazionale dello Stato membro in questione, salvo ove la ridenominazione non sia espressamente esclusa dai termini del contratto; la presente disposizione si applica al debito emesso dall'amministrazione pubblica di uno Stato membro nonché alle obbligazioni e alle altre forme di debito mobiliarizzato negoziabile sui mercati finanziari ed agli strumenti del mercato monetario emessi da altri debitori;

— consentire:

- a) ai mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari ⁽¹⁾, nonché delle merci, e
- b) ai sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti

di cambiare l'unità di conto utilizzata per le loro procedure operative da un'unità monetaria nazionale all'unità euro.

5. Gli Stati membri partecipanti possono adottare disposizioni diverse da quelle del precedente paragrafo 4, che impongano l'impiego di unità euro, solo in conformità di un calendario stabilito dalla normativa comunitaria.

6. Le norme nazionali degli Stati membri partecipanti che consentono o impongono il netting, la compensazione o l'utilizzo di tecniche aventi effetti simili si applicano alle obbligazioni pecuniarie indipendentemente dal fatto che siano denominate in unità euro o in unità monetarie nazionali; ogni conversione necessaria a tal fine viene effettuata ai tassi di conversione.

Articolo 9

Le banconote e le monete metalliche denominate in un'unità monetaria nazionale continuano ad avere corso legale entro i loro limiti territoriali del giorno precedente l'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU n. L 168 del 18. 7. 1995, pag. 7).

PARTE IV

BANCONOTE E MONETE METALLICHE IN EURO

Articolo 10

Il ... (*) la BCE e le Banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro. Senza pregiudizio dell'articolo 15, dette banconote denominate in euro sono le uniche banconote a corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti.

Articolo 11

Il ... (*), gli Stati membri partecipanti coniano monete metalliche denominate in euro o in cent, conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche che il Consiglio può stabilire a norma dell'articolo 105 A, paragrafo 2, seconda frase del trattato. Senza pregiudizio dell'articolo 15, dette monete metalliche sono le uniche monete metalliche a corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti. Ad eccezione dell'autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno è obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento.

Articolo 12

Gli Stati membri partecipanti assicurano sanzioni adeguate contro l'alterazione e la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Gli articoli 14, 15 e 16 si applicano dopo lo scadere del periodo transitorio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, a norma del trattato e fatti salvi i protocolli n. 11 e n. 12 e l'articolo 109 K, paragrafo 1.

Fatto a Bruxelles, addì ...

Articolo 14

I riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97.

Articolo 15

1. Le banconote e le monete metalliche denominate in un'unità monetaria nazionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 continuano ad avere corso legale entro i loro limiti territoriali per sei mesi al massimo dopo la fine del periodo transitorio; tale lasso di tempo può essere abbreviato da una norma nazionale.

2. Per un periodo non superiore a sei mesi dopo la fine del periodo transitorio, ogni Stato membro partecipante può stabilire norme per l'impiego delle banconote e monete metalliche denominate nella propria unità monetaria nazionale, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e adottare qualsiasi misura necessaria ad agevolare il loro ritiro.

Articolo 16

Conformemente alla normativa o agli usi degli Stati membri partecipanti, i rispettivi organismi responsabili dell'emissione di banconote e del conio di monete continuano a scambiare contro euro, al tasso di conversione, le banconote e le monete precedentemente emesse e coniate.

PARTE VI

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

...

(*) Una data precisa che sarà decisa, conformemente alle prospettive delineate a Madrid, al momento dell'adozione del presente regolamento.